GHG saving

Procedura per il monitoraggio dell'obbligo nei trasporti per il **2020**

IL GSE

GARANTISCE LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL NOSTRO PAESE.
PROMUOVE LE FONTI RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA.

ROMA
MARZO
2020

INDICE

CAPITOLO 1 03

INTRODUZIONE

CAPITOLO 2 04

CRITERI GENERALI

CAPITOLO 3 05

CALCOLO DEL FATTORE EMISSIVO

CAPITOLO 4 09

GRUPPI DI FORNITORI

CAPITOLO 5 10

PROGETTI UER

CAPITOLO 6 14

SANZIONI

INTRODUZIONE
CAPITOLO 1

L'articolo 7- bis del D. Lgs. 66/2005e ss.mm.ii. prevede, al comma uno, che i fornitori di carburanti, biocarburanti ed elettricità per i trasporti stradali debbano assicurare dal 2020 in poi un risparmio delle emissioni di gas serra nei trasporti di almeno il 6% rispetto ad un valore standard individuato dalla normativa come pari a 94,1 gCO_2eq/MJ.

Ai fini della quantificazione di tale risparmio per singolo operatore e/o per gruppo di fornitori, gli stessi Soggetti trasmettono annualmente al GSE una autodichiarazione- con valore di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000- in merito ai quantitativi di tali carburanti e biocarburanti immessi in consumo, nonché di eventuali progetti UER (Upstream Emission Reductions) per i quali si è acquistato il diritto alla contabilizzazione ai fini della riduzione delle proprie emissioni di gas serra riferite al settore trasporti.

Con la Circolare prot. n. 0016596 del 27 dicembre 2019, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha esplicitato che:

1. in relazione all'obbligo di cui sopra, un gruppo di fornitori di carburanti può ottemperare in modo congiunto. Resta fermo che la dichiarazione annuale sarà effettuata dai singoli fornitori con riferimento al proprio immesso in consumo;
2. ai fini del calcolo dell'intensità delle emissioni di gas serra è possibile conteggiare eventuali riduzioni delle emissioni a monte (UER) a condizione che rispettino quanto previsto dal D. Lgs. 51/2017 e dalla normativa tecnica volontaria adottata a livello europeo.

La successiva Circolare prot. n. 0017490 del 9 marzo 2020 emanata dal medesimo Ministero ha inoltre esplicitato:

3. le modalità di contabilizzazione dei biocarburanti di cui alle dichiarazioni redatte ai sensi del D.M. MiSE 10 ottobre 2014. Tali biocarburanti possono essere conteggiati esclusivamente se si è in possesso del relativo certificato di sostenibilità;
4. le modalità di contabilizzazione del biometano e dei biocarburanti avanzati di cui agli artt. 6 e 7 del D.M. MiSE 2 marzo 2018, i cui fattori emissivi saranno associati dal GSE ai soggetti obbligati aderenti ai meccanismi di ritiro di cui ai menzionati articoli, *pro quota* rispetto alle proprie quote d'obbligo.

CRITERI GENERALI

CAPITOLO 2

Le disposizioni elencate nel Capitolo 1 danno luogo ai seguenti criteri generali:

1. ogni operatore dovrà effettuare autonomamente la/e propria/e autodichiarazione/i, nei tempi definiti dalla normativa e nelle modalità definite dal GSE tramite apposita manualistica e/o procedura applicativa. La normativa vigente prevede che tutte le autodichiarazioni devono essere inviate al GSE dal 1° al 31 gennaio, fatto salvo il metano per il quale il dato precedentemente dichiarato può essere aggiornato entro il successivo 31 marzo;

2. è possibile, per un gruppo di fornitori formatosi tramite atto notarile, assolvere congiuntamente all'obbligo di GHG saving, purché si sia fornita al GSE adeguata informativa in merito alla formazione del gruppo entro il 30 settembre 2020 e secondo le modalità definite nell'ambito dei seguenti capitoli della presente procedura;

3. i biocarburanti immessi in consumo – distinti da quelli riferiti agli incentivi di cui agli artt. 6 e 7 del D.M. MiSE 2 marzo 2018 – sono conteggiati all'interno del calcolo del proprio fattore emissivo esclusivamente qualora siano stati dichiarati all'interno dell'autodichiarazione di tipologia "Biocarburanti e carburanti" e siano corredati da adeguata documentazione di sostenibilità, redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

4. il biometano e i biocarburanti avanzati ritirati dal GSE ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.M. MiSE 2 marzo 2018 sono conteggiati all'interno del calcolo del fattore emissivo utilizzando dei valori di GHG distinti per il biometano avanzato e per i biocarburanti avanzati. Tali valori sono calcolati dal GSE secondo una media nazionale e sono attribuiti ad ogni soggetto obbligato aderente ai meccanismi di incentivazione pro-quota rispetto al suo obbligo;

5. i progetti UER possono essere conteggiati ai fini della riduzione del proprio fattore emissivo purché rispettino quanto previsto dalla regolazione nazionale e comunitaria, ivi inclusa la normativa tecnica volontaria adottata a livello europeo.

Nei successivi paragrafi saranno descritte nel dettaglio le modalità di contabilizzazione di carburanti, biocarburanti ed elettricità per i trasporti stradali.

CALCOLO DEL FATTORE EMISSIVO

CAPITOLO 3

Ai fini del calcolo dell'intensità delle emissioni del proprio mix, la direttiva 2015/652, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, individua la seguente formula, il cui risultato deve essere confrontato con il fattore emissivo di riferimento, pari a 94,1 gCO_2eq/MJ:

$$Intensità\ dei\ gas\ a\ effetto\ serra\ del\ fornitore_{(\#)} = \frac{\sum_x (MJ_x \cdot GHG_x \cdot AF_x) - UER}{\sum_x MJ_x}$$

dove:

- *#* rappresenta il fornitore obbligato alla riduzione del proprio fattore emissivo;
- *x* rappresenta la tipologia di carburante, biocarburante o l'elettricità per i trasporti stradali;
- *MJ* rappresenta l'energia totale fornita e convertita a partire dai volumi comunicati di combustibile «x», espressa in megajoule;
- *GHG* rappresenta l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra del combustibile o dell'energia x espressa in gCO_2eq/MJ;
- *AF* rappresenta i fattori di adeguamento per l'efficienza della trasmissione;
- *UER* rappresenta il contributo, in termini di gCO_2eq, dei progetti di Upstream Emission Reductions per i quali si è acquisito il diritto alla contabilizzazione univoca.

Per i carburanti e gli altri vettori energetici i fattori emissivi (GHG) sono definiti dalla normativa o da procedura del GSE, così come indicato nella seguente tabella.

Fonte di materie prime e processo	Carburante o vettore energetico	Intensità emissiva (gCO_2eq/MJ)	Fonte
Greggio convenzionale, Liquido da gas naturale, Liquido da carbone, Bitume naturale, Scisti bituminosi	Benzina	93,3	Direttiva 652/2015
Greggio convenzionale, Liquido da gas naturale, Liquido da carbone, Bitume naturale, Scisti bituminosi	Gasolio	95,1	
Greggio convenzionale, Liquido da gas naturale, Liquido da carbone, Bitume naturale, Scisti bituminosi	Diesel	95,1	
Qualsiasi fonte fossile	GPL	73,6	
Gas naturale, miscela UE	Gas naturale compresso	69,3	
Gas naturale, miscela UE	Gas naturale liquefatto	74,5	
Reazione di Sabatier avente come fonte di idrogeno l'elettrolisi prodotta con energie rinnovabili non biologiche	Metano sintetico compresso	3,3	
Gas naturale mediante steam reforming	Idrogeno	104,3	

Elettrolisi completamente alimentata da energia rinnovabile non biologica	Idrogeno compresso in una cella a combustibile	9,1	Direttiva 652/2015
Carbone con cattura e sequestro del carbonio delle emissioni di processo	Idrogeno compresso in una cella a combustibile	52,7	
Carbone	Idrogeno compresso in una cella a combustibile	234,4	
Rifiuti plastici provenienti da materie prime fossili	Benzina, gasolio o diesel	86	
Mix di generazione nazionale e mix attribuito all'import	Elettricità per i trasporti stradali	110,27[1]	Calcolo GSE Effettuato ai sensi del decreto direttoriale del 15/05/2018

Tabella 1 - Fattori emissivi standard per carburanti e altri vettori energetici per i trasporti

Per quanto concerne i biocarburanti immessi in consumo e dichiarati all'interno della dichiarazione di tipologia "Biocarburanti e carburanti", il fattore GHG è calcolato dal GSE sulla base dei dati presenti nella stessa dichiarazione di ogni singolo Soggetto, come media ponderata delle emissioni riferite alle partite di biocarburante immesse nell'anno precedente. Tale valore sarà comunicato dal GSE a valle della valutazione delle autodichiarazioni (indicativamente tra aprile e maggio) attraverso una apposita funzionalità dell'applicativo BIOCAR.

Per i biocarburanti avanzati (incluso il biometano) incentivati ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.M. MiSE 2 marzo 2018, il fattore GHG sarà calcolato come media nazionale, distintamente per l'articolo 6 e per l'articolo 7, dei biocarburanti avanzati e del biometano avanzato incentivati tramite ritiro ai produttori. Tale valore sarà comunicato dal GSE a valle della finalizzazione dei calcoli di conguaglio degli oneri di ritiro riferiti al biometano avanzato e ai biocarburanti avanzati prodotti nell'anno precedente (indicativamente tra aprile e maggio) attraverso una apposita funzionalità di BIOCAR.

In ragione di quanto previsto dalla normativa nazionale in tema di incentivazione del biometano avanzato e di biocarburanti avanzati inoltre, i MJ di biometano avanzato incentivato ai sensi dell'art. 6 del D.M. MiSE 2 marzo 2018 saranno distribuiti pro-quota ai soggetti obbligati aderenti al meccanismo di ritiro e in regola con il pagamento degli oneri riferiti a tale meccanismo. L'attribuzione sarà effettuata dal GSE a valle della

[1]Tale valore, calcolato dal GSE come previsto dal Decreto Direttoriale del MATTM di concerto con il MiSE, può essere soggetto a variazione periodica.

conclusione della finalizzazione dei calcoli di conguaglio degli oneri di ritiro riferiti al biometano avanzato e ai biocarburanti avanzati prodotti nell'anno precedente (indicativamente tra aprile e maggio).

La quota è definita sulla base del proprio immesso in consumo:

$$MJ_{art6,n} = \%_{art6,n} \cdot MJ_{art6}$$

dove:

- $MJ_{art6,n}$ rappresenta il quantitativo espresso in megajoule di biometano avanzato incentivato corrispondente alla propria quota spettante, calcolata sulla base del rapporto tra la propria quota d'obbligo e l'obbligo complessivo (a sua volta calcolato come somma delle singole quote d'obbligo);
- *art6* rappresenta l'incentivo riferito al biometano avanzato;
- *n* rappresenta il singolo fornitore;
- *%* rappresenta la quota di ritiro riferibile al singolo fornitore, definita dal rapporto tra l'obbligo d'immissione in consumo di biometano avanzato del fornitore e l'obbligo di biometano avanzato complessivo;
- MJ_{art6} rappresenta il quantitativo complessivo, espresso in megajoule, di biometano avanzato incentivato ai sensi dell'art. 6 del D.M. MiSE 2 marzo 2018.

Analogamente i MJ di biocarburanti avanzati incentivati ai sensi dell'art. 7 del D.M. MiSE 2 marzo 2018 saranno distribuiti pro-quota ai soggetti obbligati aderenti al meccanismo di ritiro e in regola con il pagamento degli oneri riferiti a tale meccanismo. La quota è definita sulla base del proprio immesso in consumo:

$$MJ_{art7,n} = \%_{art7,n} \cdot MJ_{art7}$$

dove:

- $MJ_{art7,n}$ rappresenta il quantitativo espresso in megajoule di biocarburanti avanzati incentivati corrispondente alla propria quota spettante, calcolata sulla base del rapporto tra la propria quota d'obbligo e l'obbligo complessivo (a sua volta calcolato come somma delle singole quote d'obbligo);
- *Art7* rappresenta l'incentivo riferito ai biocarburanti avanzati;
- *n* rappresenta il singolo fornitore;
- *%* rappresenta la quota di ritiro riferibile al singolo fornitore, definita dal rapporto tra l'obbligo d'immissione in consumo di biometano avanzato del fornitore e l'obbligo di biometano avanzato complessivo;
- MJ_{art6} rappresenta il quantitativo complessivo, espresso in megajoule, di biocarburanti avanzati incentivati ai sensi dell'art. 7 del D.M. MiSE 2 marzo 2018.

Il fattore di efficienza della trasmissione (AF) invece, come definito all'interno della direttiva 652/2015, è pari a 1 per tutti i carburanti e biocarburanti. È pari invece a **0,4** per la sola elettricità utilizzata nei trasporti su strada. Di seguito una tabella riassuntiva per tecnologia di conversione prevalente:

Tecnologia di conversione prevalente	Fattore di efficienza
Motore a combustione interna	1
Motopropulsore elettrico a batteria	0,4
Motopropulsore elettrico a celle a combustibile a idrogeno	0,4

Tabella 2 - Fattori di efficienza della trasmissione

Le risultanze del calcolo del proprio fattore emissivo saranno visualizzabili all'interno di uno specifico **Conto GHG saving**, che riporterà la sintesi dei fattori utilizzati per il calcolo del fattore emissivo stesso.

GRUPPI DI FORNITORI

CAPITOLO 4

Come stabilito dalla direttiva 652/2015 e precisato anche nella circolare del MATTM citata nell'introduzione, un gruppo di fornitori può ottemperare in modo congiunto all'obbligo di riduzione delle emissioni.

Il legislatore non ha fornito limitazioni per la formazione del gruppo né per la forma giuridica del gruppo stesso. La menzionata circolare tuttavia precisa che, al fine di poter ottemperare come gruppo all'obbligo verificato nel 2021, riferito all'immesso in consumo nel 2020, un gruppo di fornitori dovrà censirsi presso il GSE entro il 30 settembre 2020.

Il GSE metterà a disposizione degli operatori un'opportuna funzionalità dell'applicativo BIOCAR atta a registrare un gruppo di fornitori. La registrazione dovrà avvenire da parte di un fornitore, membro del gruppo, individuato come **responsabile** dello stesso per le interlocuzioni con il GSE in merito a eventuali comunicazioni operative legate al gruppo. Ogni fornitore resterà l'unico responsabile delle proprie autodichiarazioni e dovrà continuare ad inviarle in autonomia come previsto dalla normativa vigente.

All'atto della registrazione del nuovo gruppo di fornitori, il **responsabile** dovrà allegare alla richiesta copia dell'**atto notarile** di costituzione del gruppo di fornitori. In assenza di un **atto notarile** non sarà possibile registrare un gruppo di fornitori.

Ogni operatore appartenente al gruppo di fornitori avrà accesso, oltre al proprio **Conto GHG saving**, anche al **Conto GHG saving di gruppo**, che riporterà la sintesi dei valori utilizzati per il calcolo del fattore emissivo di gruppo.

Il fattore emissivo di gruppo sarà calcolato come media ponderata dei fattori emissivi dei singoli fornitori (i fattori emissivi dei singoli non saranno riportati all'interno del Conto GHG saving di gruppo).

PROGETTI UER

CAPITOLO 5

Un fornitore può ridurre le emissioni del proprio mix anche contabilizzando la riduzione delle emissioni a monte o di upstream (UER). Tale riduzione è espressa in gCO_2eq, dichiarata dal fornitore, facoltativamente, se quantificata e comunicata conformemente ai seguenti requisiti definiti dalla normativa vigente:

DECRETO LEGISLATIVO DEL 21 MARZO 2005, N. 66

1. **Ammissibilità**

   Le UER ottenute in qualsiasi paese possono essere considerate per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ascrivibile ai combustibili ricavati da qualsiasi fonte di materia prima e forniti da qualsiasi fornitore.

   L'uso delle UER per un dato carburante fossile da parte del fornitore è limitato alla parte dei valori medi standard riguardanti le emissioni a monte (upstream) per benzina, diesel, gas naturale compresso o liquefatto o GPL, individuati dalla normativa tecnica adottata a livello europeo.

2. **Calcolo**

   Le UER sono stimate e convalidate conformemente ai principi e alle norme individuati nelle norme internazionali, in particolare ISO14064, ISO 14065 e ISO 14066. Il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle UER e delle emissioni di riferimento sono effettuati conformemente alla norma ISO 14064edevonofornirerisultatidiaffidabilità equivalente a quella richiesta dal regolamento (UE)n.600/2012 della Commissione e dal regolamento (UE) n.601/2012dellaCommissione. I metodi di stima delle UER devono essere verificati conformemente alla norma ISO 14064-3 e l'organismo che esegue tale verifica deve essere accreditato conformemente alla norma ISO 14065.

La circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mareprot. n. 0016596 del 27 dicembre 2019 precisa ulteriori criteri vincolanti per la contabilizzazione dei progetti UER, quali:

CIRCOLARE MATTM 0016596 DEL 27 DICEMBRE 2019

3. Rispetto della normativa tecnica volontaria

Al fine di poter essere contabilizzato per la riduzione delle emissioni riferite al proprio mix, il progetto deve rispettare le condizioni e i requisiti riportati nella normativa tecnica volontaria adottata a livello europeo, ovvero la ***Guidance note on approaches to quantify, verify, validate, monitor and report upstream emission reductions***. Tale normativa è scaricabile tramite il link:

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/guidance_note_on_uer_en.pdf

4. Organismo di Certificazione accreditato

Al fine di poter contabilizzare il progetto, quest'ultimo deve essere certificato da un Organismo di Certificazione accreditato a livello europeo. Il certificato riferito al progetto dovrà essere caricato all'interno dell'applicativo BIOCAR del GSE nell'ambito della dichiarazione di censimento delle UER.

Ferme restando, pertanto, le disposizioni sopra elencate, un fornitore potrà contabilizzare un proprio progetto attraverso un'apposita funzionalità dedicata dell'applicativo BIOCAR del GSE che sarà implementata nei prossimi mesi. Uno o più progetti potranno essere contabilizzati nella finestra temporale tra il 1° e il 31 gennaio del 2021 (contestualmente alle altre dichiarazioni annuali).

Poiché il progetto può avere durata e validità pluriennale, per ogni anno si potranno contabilizzare esclusivamente i risparmi riferiti all'anno di verifica dell'obbligo. Ad esempio, per quanto concerne l'obbligo di riduzione delle emissioni nel 2020, il contributo delle UER sarà limitato ai soli risparmi che il progetto ha conseguito nel 2020 stesso. Non saranno contabilizzate eventuali riduzioni conseguite nel 2019, anche se non contabilizzate negli anni precedenti.

Infine, come riportato nel criterio 1 (Ammissibilità), le riduzioni massime conseguibili da un progetto upstream sono definite da valori standard espressi in gCO_2eq/MJ:

Carburante o vettore energetico	Intensità emissiva standard per le fasi upstream (gCO_2eq/MJ)
Benzina	11,0
Gasolio	11,3
Diesel	11,3
GPL	6,2
Gas naturale compresso	9,1
Gas naturale liquefatto	15,0

Tabella 3 - Intensità emissiva standard per la fase di upstream dei carburanti

Eventuali maggiori dettagli in merito alla contabilizzazione dei progetti UER saranno forniti con successivo aggiornamento della presente procedura.

SANZIONI

CAPITOLO 6

Come previsto all'art. 9, comma 9 del D. Lgs. 66/2005, modificato dal D. Lgs. 51 del 2017, il mancato raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del 6% dell'intensità emissiva riferita al proprio mix è sanzionato in maniera crescente a seconda della gravità dell'inadempienza:

- da 300.000 a 500.000 euro nel caso in cui il fornitore abbia ridotto l'intensità emissiva del proprio mix di meno del 6%, ma comunque almeno del 4% rispetto al valore soglia di 94,1 gCO_2eq/MJ;

- da 500.001 a 800.000 euro nel caso in cui il fornitore abbia ridotto l'intensità emissiva del proprio mix tra il 2 e il 4% rispetto al valore soglia di 94,1 gCO_2eq/MJ;

- da 800.001 a 1.000.000 di euro nel caso in cui il fornitore abbia ridotto l'intensità emissiva del proprio mix tra lo 0 e il 2% rispetto al valore soglia di 94,1 gCO_2eq/MJ.

Il comma 18 del medesimo articolo, inoltre, precisa che alle sanzioni amministrative di cui al provvedimento in oggetto non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.